

Aggiornamento delle direttive per le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale

Il GSE, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto e delle funzioni di rilevanza pubblicistica di propria competenza, invia il proprio contributo in relazione alle tematiche sottoposte a consultazione.

Considerazioni di carattere generale

Il GSE intende esprimere parere favorevole rispetto alla finalità del documento volta ad aggiornare le direttive per le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale (di seguito: direttive), di cui alla deliberazione 46/2015/R/gas, in funzione delle evoluzioni normative sopraggiunte.

In particolar modo, si ritiene che gli orientamenti illustrati siano coerenti con l'obiettivo generale, dettato *in primis* dal decreto legislativo 28/11, di favorire un ampio sviluppo della produzione di biometano nel rispetto dei vincoli primari, indicati dal decreto stesso, di:

- a) economicità e sostenibilità economica;
- b) sicurezza ed efficienza tecnica delle reti del gas;
- c) trasparenza e certezza delle procedure di connessione

Come noto, il GSE, in tale contesto ha il mandato legislativo di gestire le attività correlate all'incentivazione del biometano di cui al DM 5 dicembre 2013.

In particolare, con riferimento all'incentivazione del biometano *immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi* di cui all'articolo 3 del suddetto DM, il GSE eroga l'incentivo sulla base delle misure trasmesse dai gestori di rete secondo le modalità e gli algoritmi definiti dall'Autorità, ossia dalle direttive di cui alla delibera 46/2016/R/gas.

In tale contesto, giova anche rappresentare che le evoluzioni della normativa tecnica in materia di biometano vanno di pari passo con la prospettiva consolidata di revisione del DM 5 dicembre 2013.

Tenuto conto, infatti, di taluni limiti del provvedimento vigente, il MiSE ha proposto e consultato una bozza di nuovo decreto per l'incentivazione del biometano volto a favorire maggiormente il biometano utilizzato per autotrazione, includendo il biometano e i biocarburanti avanzati, coerentemente con le disposizioni del decreto 10 ottobre 2014 e in conformità con il più generale processo di riforma del sistema energetico europeo verso assetti ecosostenibili.

Ferma restando l'incentivazione del biometano (avanzato e non) immesso nella rete del gas e destinato ai trasporti, la bozza di decreto introduce, per quello che rileva in questa sede, alcune novità di rilievo, tra cui:

- la rimozione del vincolo della taglia di 500 Smc/ora per gli impianti di produzione di biometano che possono accedere al ritiro dedicato (attività che rimane in capo al GSE);
- l'opzione, per gli impianti *non* incentivati e che immettono biometano nella rete del gas senza destinazione specifica, di aderire al meccanismo delle Garanzie d'Origine del biometano, previa iscrizione presso un apposito registro istituito presso il GSE.

Sulla base della possibilità che tali passaggi vengano definitivamente ratificati, si avrebbe un potenziale incremento del numero di impianti di produzione di biometano che il GSE si troverebbe a gestire nel tempo, e che si aggiungerebbero agli ulteriori impianti di produzione di biometano non direttamente connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi (biometano trasportato extrarete), possibili richiedenti dell'incentivo.

Per il GSE si ravvedrebbe, pertanto, l'esigenza di mappare tutti gli impianti esistenti, prescindendo dalla presenza o meno dell'incentivazione; si consideri, inoltre che alcuni impianti inizialmente non incentivati (e quindi non censiti dal GSE) potrebbero fare richiesta di incentivazione in un secondo momento e viceversa (nei casi di decadenza del diritto).

Si rappresenta, inoltre, a tal proposito, che le configurazioni impiantistiche realizzabili potrebbero essere molteplici ed evolutive nel tempo e si potrebbero, per esempio, verificare casi di sezioni incentivate (anche con decorrenza differente) e sezioni non incentivate afferenti al medesimo impianto.

Sarebbe fondamentale, pertanto, per il GSE, tenere direttamente traccia di tutte le fattispecie di impianti di produzione di biometano esistenti, oltre che per finalità di corretta erogazione dell'incentivo, anche per una gestione efficiente, ordinata e trasparente di tutte le attività di cui il GSE, a prescindere dalla presenza o meno dell'incentivazione, risulta mandatario ai sensi della normativa, ivi incluse le attività di costante monitoraggio e di periodica contabilizzazione degli impianti di produzione di bioemetano.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il GSE intenderebbe proporsi come soggetto accentratore delle anagrafiche afferenti a tutti gli impianti di produzione di biometano esistenti, incentivati e non, sia connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi che connessi in modalità extrarete, mettendo a disposizione del sistema l'esperienza già consolidata nell'elettrico e nella direzione di socializzare i possibili benefici sopra rappresentati, anche con gli altri *stakeholder* del biometano, inclusi i gestori delle infrastrutture di rete del gas e i produttori.

L'istituzione di un *hub* di anagrafica centralizzato degli impianti di produzione di biometano implicherebbe, infatti, un contenimento della quantità dei flussi informativi e dell'onerosità che essi comportano, sia in termini economici che temporali, ottimizzando le comunicazioni tra i soggetti coinvolti (GSE, gestori di rete del gas, Snam Rete Gas e altri Trasportatori) sia

durante per le fasi di connessione ed entrata in esercizio dell'impianto che per le successive comunicazioni relative alle eventuali modifiche.

Si rappresenta, a tal proposito, che una tale piattaforma di dati agevolerebbe anche la gestione degli *switch* tra meccanismi incentivanti con riferimento, ad esempio, agli impianti già incentivati dal GSE per la produzione e immissione di energia elettrica che vengono riconvertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.

Si tenga, inoltre, conto dei flussi informativi necessari allo svolgimento delle attività di ritiro e vendita del biometano da parte del GSE, ivi incluse le comunicazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 10 della delibera 210/2015/R/gas.

Per le finalità esposte sinora, il GSE sta conducendo le opportune valutazioni e gli approfondimenti del caso con l'obiettivo di finalizzare, entro il 2017, una proposta di progetto di anagrafica unica centralizzata degli impianti di produzione di biometano, incentivati e non, da sottoporre all'attenzione dell'Autorità ai fini di una ratifica regolatoria di cui tener conto, eventualmente, anche nell'ambito del processo di revisione delle direttive di cui alla delibera 46/2015/R/gas.

In tale ottica, si rende noto, infine, che il GSE ha già avviato dei tavoli tecnici mirati con le principali associazioni di categoria dei gestori di rete del gas (Anigas, Utilitalia, Assogas) e con Snam Rete Gas, con i quali si ritiene necessario un coordinamento per la valutazione del progetto.